

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero *omissis* del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 e promossa da

CLIENTI MUTUATARI

attori

contro

BANCA

convenuta

Conclusioni di parte attrice.

Voglia il Tribunale Ordinario di Brescia disattesa ogni contraria azione ed eccezione accertare l'usurarietà oggettiva e soggettiva, l'anatocismo sugli interessi, i costi, le spese, competenze, remunerazioni a qualsiasi titolo applicate ed indebitamente percepite dal Banco nel contratto di mutuo;

dichiarare la nullità e/o l'invalidità degli interessi usurari, anatocistici, i costi, le spese, le competenze, remunerazioni a qualsiasi titolo e di tutte le altre connesse, dirette ed indirette, per i tutti i motivi espressi in narrativa; quindi dichiarare gratuito il citato contratto e conseguentemente condannare il Banco a restituire, ovvero in subordine a risarcire, indennizzare a qualsiasi titolo anche art. 2033 c.c. o ancora ex art. 2041 c.c., per i motivi enunciati nell'elaborato peritale ed in narrativa, gli attori della somma di €.40.598,10, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in giudizio, con rivalutazione ed interessi sino all'effettivo saldo, nonché dichiarare la rata mensile fissa di mutuo sul capitale residuo di €.72.593,15 in €.366,63.

In via istruttoria

ammettere consulenza tecnica d'ufficio contabile che confermi quelle di parte già depositate e che accerti la usurarietà, i costi, le spese e competenze, le remunerazioni a qualsiasi titolo e di le indebite spese connesse, dirette ed indirette sul contratto di mutuo.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Conclusioni di parte convenuta.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, anche in via istruttoria, cautelare, monitoria e/o sommaria, deduzione e/o eccezione, e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre così decidere e riportandosi agli atti di causa, così decidere:

Nel merito:

Rigettarsi le domande dell'Attrice, in quanto trattasi di pretese oggetto di decadenza, prescrizione e, comunque, infondate in fatto e in diritto ed in alcun modo provate.

In via istruttoria:

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 1578 del 29 maggio 2018

Per quanto sopra dedotto, ci si oppone alla richiesta di CTU contabile in quanto inutile e defatigatoria attesa che non esiste alcun "tasso di sommatoria".

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite e con eventuale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

I CLIENTI, premesso di aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario con il Banco, hanno convenuto in giudizio la Banca mutuante sostenendo che la stessa, attraverso l'utilizzo del c.d. piano di ammortamento alla francese, avrebbe applicato interessi anatocistici.

Gli attori hanno anche dedotto che, poiché la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori era superiore al tasso soglia, il mutuo fosse usurario e che, pertanto, nulla era dovuto a titolo di interessi.

Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande degli attori e la loro condanna ex art. 96 terzo comma cpc.

In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'1.3.2018.

Gli attori hanno sostenuto che la BANCA avrebbe percepito interessi anatocistici attraverso la predisposizione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.

Nel nostro ordinamento è molto diffuso il piano di ammortamento "alla francese", mentre trova minore utilizzo il piano di ammortamento "all'italiana".

Nel primo caso, ogni rata di pagamento si compone di due voci: un certo importo a titolo di capitale e un certo importo a titolo di interessi. L'ammontare di ciascuna rata è uguale (con la precisazione che se il tasso è variabile la rata rimane uguale fino a che non muta il tasso di riferimento come ad es. l'Euribor), con la conseguenza che all'inizio il cliente paga una quota maggiore di interessi. Difatti, la somma pagata dal mutuatario viene prima imputata agli interessi e poi al capitale.

Nel secondo caso l'importo di capitale che il cliente rimborsa con ciascuna rata è eguale. Di conseguenza, l'importo totale della rata è variabile ed è più alto all'inizio, quando, poiché il capitale è stato rimborsato solo in minima parte, sono dovuti più interessi.

La somma che il cliente paga a titolo di interessi, a parità di tasso e di durata, è minore nel mutuo all'italiana, in quanto in questo caso il capitale viene rimborsato prima grazie ad un maggior sforzo economico del mutuatario.

Il mutuo alla francese, benché più oneroso, ha il vantaggio di rendere la rata, in assenza di variazione dei tassi (se si tratta di mutuo a tasso variabile), sempre eguale a se stessa.

Entrambe le forme contrattuali descritte sono legittime, atteso che l'art. 1194 c.c. consente alle parti di regolare l'imputazione come meglio credono.

Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta.

Con una seconda domanda, parte attrice ha dedotto l'usurarietà degli interessi pattuiti, procedendo alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ed arrivando così

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 1578 del 29 maggio 2018

ad affermare che il tasso pattuito fosse superiore al tasso soglia. L'attrice ha affermato che per verificare l'usurarietà del tasso sarebbe possibile sommare gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori e poi paragonare il tasso ottenuto con il tasso soglia (tasso che, come è noto, si riferisce ai soli interessi corrispettivi).

La tesi non trova alcun fondamento nel nostro ordinamento, atteso che in caso di mora agli interessi corrispettivi si sostituiscono gli interessi moratori.

Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non trovano mai contemporanea applicazione e, quindi, nessuna sommatoria è possibile.

D'altra parte, il contratto prevedeva esplicitamente che il tasso di mora dovesse essere calcolato *"maggiorando il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate stabilito con decreto del Tesoro rispettivamente per il primo e settimo mese di ogni anno di quanto segue: in regime di tasso variabile di punti 1,305 – tasso mora attuale 5,805%; in regime di tasso fisso di punti 3,54 – tasso attuale 8,040"*.

Poiché il mutuo in questione era a tasso variabile la mora doveva essere determinata secondo il primo meccanismo.

Il contratto, per l'ipotesi che il tasso di riferimento non fosse più determinato, prevedeva, inoltre, che il tasso di mora fosse pari al tasso Euribor sei mesi maggiorato di quattro punti percentuali.

E' evidente, quindi, che il contratto di mutuo non prevedeva affatto alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori.

Per le ragioni sin qui esposte le domande degli attori sono respinte.

Venendo ad esaminare la domanda proposta dalla convenuta ex art. 96 c.p.c. occorre fare alcune puntualizzazioni.

L'art. 96 c.p.c. ha introdotto, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario.

La natura sanzionatoria della norma è stata, da ultimo, sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152, nel respingere la questione di incostituzionalità, ha affermato che l'introduzione della norma *"riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta"*. Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta in essere.

Va valutato sia il comportamento soggettivo della parte e quindi la gravità dell'abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.

Gravità della condotta, importanza e valore della controversia sono quindi i parametri da utilizzare per procedere alla determinazione della somma, da attribuire alla parte vittima della condotta processuale contraria a buona fede.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 1578 del 29 maggio 2018

Nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluta infondatezza delle tesi giuridiche sostenute e della loro incongruenza rispetto al testo del contratto prodotto dagli stessi attori, si ritiene equo condannare parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di € 5.000,00.

Le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente e sono liquidate in € 10.584,45, come da nota spese depositata.

PQM

Il Tribunale, respinge le domande proposte dagli attori;
condanna parte attrice a rifondere alla BANCA convenuta la somma di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c.;
condanna parte attrice a rifondere a BANCA le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 25.5.2018

Il Giudice
Gianluigi Canali

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS